

Oggetto: Deroga ai sensi del D.M. 18/12/1975 e del D.M. 26/08/92 per l'utilizzo di aule con un affollamento maggiore alle 26 persone/aula.
Liceo Scientifico "Alfano da Termoli".

La sottoscritta Concetta Rita NIRO in qualità di Dirigente Scolastico e gestore dell'attività ai fini antincendio del Liceo Scientifico "Alfano da Termoli" di Termoli sito in Viale Trieste n. 10, in attuazione dell'art.5.0 del D.M. 26 agosto 1992,

- Sentiti:
 - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - il Medico Competente;
 - l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - gli Addetti alla lotta Antincendio e alla Gestione delle Emergenze;
 - gli Addetti al Primo Soccorso;
 - i Preposti;
- Vista la normativa vigente:
 - D.M. 26.08.1992: "*Norme antincendio per l'edilizia scolastica*";
 - D.M. 30.11.1983: "*Termini, definizioni, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi*";
 - D.M. 10.03.1998: "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*";
 - D.lgs. del 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.: "*Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*";
 - D.P.R. 01.08.2011 n. 151: "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*";
 - D.M. 12.05.2016: "*Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica*";
prescrive il rispetto delle norme di esercizio contenute nel punto n.12 del D.M.26-08-1992
 - Vista la Nota del M.I. del 18.04.2018 n. 5264: "*DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido – Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro*";
 - D.M. 01/09/2021: "*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*";
 - D.M. 02/09/2021: "*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*";
 - D.M. 03/09/2021: "*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*".
- visto il documento di valutazione dei rischi di questa scuola;
- accertati i punti critici in termini di sicurezza dei locali scolastici;
- a seguito delle indagini dei rilievi effettuati presso il Liceo Scientifico "Alfano da Termoli" sito in Termoli in Viale Trieste n.10 e della valutazione e della verifica:
 - dell'affollamento complessivo dell'edificio scolastico,
 - del sufficiente numero e della distribuzione delle vie d'esodo,

- della compatibilità con il piano di emergenza,
- dell'apertura nel senso dell'esodo della porta delle aule utilizzate dalle classi di seguito indicate,

DICHIARA

che il superamento del massimo affollamento ipotizzabile di 26 persone per le aule avviene per i seguenti motivi (*Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 in Gazzetta Ufficiale, 16 settembre, n. 218. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 5.0. Affollamento. Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività*):

- assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il datore di Lavoro – Dirigente Scolastico è a conoscenza del fatto che il superamento del numero massimo di persone per aula può comportare un rallentamento dell'esodo durante una emergenza e pertanto

ADOPTA

le seguenti misure compensative e integrative per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, per favorire il normale deflusso e garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico:

- le aule con una capienza maggiore di 26 persone saranno collocate in prossimità delle uscite di emergenza;
- tutte le aule didattiche saranno servite da una porta avente la larghezza di almeno di 1,20 m che si aprono nel senso dell'esodo (il D.M. 26 agosto 1992, indica al punto 5.6 comma 3 che *"le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25"*);
- la superficie assegnata a ciascun alunno sarà maggiore di 1,96 mq/allievo (il D.M. 18/12/1975 prevede, fra gli altri standard, una superficie di 1,96 mq per allievo nelle scuole secondarie di secondo grado);
- la lunghezza delle vie di uscita sarà non superiore a 30 metri (il D.M. 26 agosto 1992, indica al punto 5.4. Lunghezza delle vie di uscita *"La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri"*);
- si eseguiranno 3 prove di evacuazione durante l'anno scolastico (una aggiuntiva rispetto al minimo previsto dalla normativa vigente);
- gli estintori portatili sono di capacità estinguente non inferiore 34 A, 233 B C di tipo come approvato dal Ministero dell'Interno;
- è predisposto un registro dei controlli periodici ove vengono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi:
 - alla praticabilità delle vie di esodo e dell'usabilità delle uscite di sicurezza; da compilare ogni giorno prima dell'inizio dell'attività scolastica a cura degli addetti all'evacuazione e al salvataggio;
 - all'efficienza dei dispositivi di protezione contro l'incendio;
 - alla verifica dei locali a rischio incendio specifico;
 - alla verifica della corretta e tempestiva esecuzione sia della sorveglianza a carico del personale interno alla scuola e sia del controllo a carico delle ditte antincendio esterne;
 - alla verifica che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza è effettuata dal personale normalmente presente nelle aree di relativa spettanza;

- all'efficienza degli impianti elettrici e dell'illuminazione di sicurezza attuata dal personale normalmente presente nelle aree di relativa spettanza;
- facile accessibilità della centralina dell'impianto di rilevazione incendi, dei quadri elettrici, dei punti di prelievo dell'acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve), delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza) a cura degli addetti;
- al contenuto delle cassette di pronto soccorso e della data di scadenza dei prodotti (bende, cerotti, prodotti disinfettanti) effettuati dal personale addetto;
- allo stato dei dispositivi antisdrucchiolo sulle scale, allo stato dei pavimenti, dei parapetti, del corrimano, delle finestre e degli infissi, attuati dal personale normalmente presente nelle aree di relativa spettanza;
- alla presenza di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi attuati dal personale normalmente presente nelle aree di relativa spettanza
- al rispetto del divieto di fumo nei locali, secondo la normativa vigente;
- al rispetto dell'ordine e della pulizia all'interno di tutti i locali, ed in particolare modo nei depositi attuati dal personale normalmente presente nelle aree di relativa spettanza.

La presente dichiarazione sarà allegata al piano di emergenza.

Termoli, li 17/01/2023.



In fede
Il Dirigente
Concetta Rita NIRO

Concetta Rita Niro